

Art. 4.

Gli operatori, a partire dalle ore 12,30, potranno inserire le proposte d'acquisto relative alle *tranche* di cui all'art. 1 fino a conclusione del collocamento il cui orario non potrà andare oltre le ore 13,30.

Art. 5.

Il meccanismo di collocamento utilizzato prevede l'assegnazione dei titoli in emissione al prezzo indicato da ciascun operatore e accettato dal Ministero dell'economia e delle finanze durante il periodo di apertura del collocamento. L'ammontare finale collocato sarà determinato sulla base del complesso dei contratti chiusi durante il periodo di apertura del collocamento e verrà reso noto mediante comunicato stampa in cui verranno parimenti comunicati i prezzi medi ponderati di emissione di ciascun titolo.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti sarà effettuato dagli assegnatari il 25 gennaio 2021, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per giorni centosedici. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le partite, relative ai titoli in emissione da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il 25 gennaio 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato gli importi predetti.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà per detti versamenti separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1.) per l'importo relativo ai buoni sottoscritti, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3.) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

La Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.a. l'elenco dei titoli di Stato emessi.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2021 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2030 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 8.

Con apposito decreto del direttore generale del Tesoro verranno accertati i quantitativi dei titoli emessi a seguito delle operazioni di cui al presente decreto con i relativi prezzi d'emissione, nonché il capitale residuo circolante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOSONI

21A00791

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 dicembre 2020.

Armonizzazione del trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Visto, in particolare, l'art. 10 del decreto legislativo n. 139 del 2006, in base al quale il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è assicurato contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta e immediata di servizio ed i relativi massimali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante «Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533»;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, recante «Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto interministeriale 19 agosto 1993, n. 30266/3012, con il quale sono stati stabiliti i massimali per la liquidazione degli indennizzi e delle indennità di infortunio per il predetto personale volontario;

Visto che, l'art. 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto l'armonizzazione del trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta e immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con quello previsto per il personale di ruolo del medesimo Corpo, autorizzando la spesa annua di euro 200.000 per l'anno 2019 e di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2020;

Considerato che, per quanto sopra, occorre rivedere le misure indennitarie previste dal citato decreto del 19 agosto 1993;

Valutato che, ai fini della suddetta armonizzazione, le misure indennitarie da incrementare riguardano in particolare quelle relative all'inabilità temporanea assoluta;

Rilevato che il medesimo art. 1, comma 398, della legge n. 145 del 2018, al fine di stabilire le relative misure indennitarie nonché il procedimento di monitoraggio per il rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del suddetto comma, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze espresso con nota n. 7921 del 23 settembre 2020;

Decreta:

Art. 1.

Massimali di indennizzo per inabilità permanente assoluta, inabilità permanente parziale e decesso

1. Per l'assicurazione contro gli infortuni occorsi in servizio al personale volontario nonché contro le infermità contratte per causa diretta e immediata di servizio dal personale medesimo, ivi inclusi gli infortuni e le infermità contratte durante i periodi di formazione e di addestramento, compreso quello iniziale, che abbiano dato luogo ad inabilità permanente assoluta, ad inabilità permanente parziale o a decesso, sono stabiliti i seguenti massimali per l'indennizzo in capitale:

a) inabilità permanente assoluta: euro 51.695,69;

b) inabilità permanente parziale: il massimale stabilito nella precedente lettera a) per il caso di inabilità permanente assoluta è rapportato, ai fini della determinazione dell'ammontare dei relativi indennizzi, alle percentuali di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, stabilite per la liquidazione dell'equo indennizzo concesso a favore degli impiegati civili dello Stato che, per infermità contratte per causa di servizio, abbiano riportato

una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. Il massimale è ridotto del 25 per cento se l'infortunato al momento dell'evento dannoso ha superato i cinquanta anni di età;

c) decesso:

1.1. Euro 25.822,84 al coniuge superstite, sempreché non sia stata pronunciata sentenza di annullamento del matrimonio ovvero sentenza di separazione addebitabile allo stesso passata in giudicato o di divorzio.

1.2. Da euro 5.164,27, fino ad un massimo di euro 25.822,84 per ogni figlio convivente a carico.

1.3. In mancanza del coniuge avente diritto, euro 25.822,84 per un solo figlio, aumentati di euro 5.164,57 per ogni altro figlio, fino ad un massimo di euro 51.145,69, da dividere equamente fra gli aventi diritto.

1.4. In mancanza di coniuge e figli, per ogni genitore, euro 10.329,14.

Art. 2.

Misure indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta

1. Per l'assicurazione contro gli infortuni occorsi in servizio al personale volontario nonché contro le infermità contratte per causa diretta e immediata di servizio dal personale medesimo, ivi inclusi gli infortuni e le infermità contratte durante i periodi di formazione e di addestramento, compreso quello iniziale, che abbiano dato luogo ad inabilità temporanea assoluta, è stabilita la seguente indennità giornaliera:

a) inabilità temporanea assoluta:

1. Vigile del fuoco volontario: euro 70,26;

2. Capo squadra volontario: euro 77,39;

3. Capo reparto volontario: euro 79,97;

4. Funzionario tecnico antincendio volontario: euro 86,14.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dal giorno successivo a quello in cui si è verificato lo stato di inabilità fino al giorno di formulazione del giudizio sulla idoneità o inidoneità al soccorso e agli altri servizi di istituto, da parte della competente Commissione medica ospedaliera.

3. Qualora il periodo di inabilità temporanea assoluta sia inferiore ai novanta giorni, il riconoscimento della riacquistata idoneità potrà essere effettuato dal medico incaricato dell'attività sanitaria presso la sede di servizio del vigile del fuoco in questione.

4. Al personale volontario che per legge, regolamento o altro atto amministrativo o per contratto sia individuale che collettivo abbia comunque diritto a percepire, durante il tempo trascorso nello stato di inabilità temporanea assoluta, un trattamento economico gravante su un datore di lavoro privato, una pubblica amministrazione, un ente pubblico o privato, ovvero su un ente di previdenza ed assistenza di diritto pubblico, l'indennità giornaliera di cui al presente articolo è ridotta di un importo pari al



predetto trattamento economico. È tuttavia fatto salvo, a favore del medesimo personale, il diritto ad una quota di detta indennità pari ad un quinto dell'indennità giornaliera prevista.

Art. 3.

Monitoraggio

1. Alle occorrenze finanziarie di cui al presente decreto si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo di spesa 1811 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2019 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, già incrementate di euro 200.000 per l'anno 2019 e di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2020, per effetto del citato art. 1, comma 398, della legge n. 145 del 2018.

2. Il procedimento di monitoraggio della spesa è svolto semestralmente dai competenti uffici del Ministero dell'interno, con produzione annuale di un report da inviare ai competenti Ispettorati del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. Laddove dal monitoraggio di cui al comma 2 emergano risparmi strutturali, si procederà alla rideterminazione delle misure indennitarie previste dall'art. 2, incrementando automaticamente le misure stesse in via percentuale, nel rispetto del limite di spesa autorizzato con lo stanziamento del citato capitolo 1811. Nel caso in cui dal medesimo monitoraggio emerga che l'andamento della spesa possa determinare eccedenze, le misure indennitarie di cui all'art. 2 saranno proporzionalmente ridotte nel rispetto dello stanziamento del predetto capitolo 1811.

Art. 4.

Decorrenza

1. Le misure indennitarie stabilite con il presente decreto sono applicate agli infortuni in servizio e alle infermità contratte per causa diretta e immediata di servizio verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2019.

Art. 5.

Registrazione

1. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 28 dicembre 2020

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2021, foglio n. 188

21A00757

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 gennaio 2021.

Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «Graphar» nell'ambito del programma FLAG ERA III Call 2019. (Decreto n. 132/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Vista la legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48, recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 (registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, n. 2126 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Letto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decre-

